



**COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12
DEL 28/02/2012

Integrato con le successive variazioni apportate con delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2012 e n. 30 del 31/07/2014

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Art. 3 bis – Abitazione principale

Art. 4 - Soggetti Passivi

Art. 5 – Soggetti attivi

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

Art. 8 – Esenzioni

Art. 9 – Detrazioni dall'imposta

Art 9 bis – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni

Art. 11 - Funzionario responsabile

Art. 12 - Attività di accertamento

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 - Importo minimo di versamento

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

Art. 17 - Contenzioso

Art. 18 - Disposizioni in materia di autotutela

Art. 19 - Attività di controllo

Art. 20 - Disposizioni finali

Art. 21 - Pubblicità

Art. 22 – Entrata in vigore

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni e all'art 13 del decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata al 2015.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia

Art. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune.

Art. 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Ai fini dell'imposta:

- a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o accatastato a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. In caso di incertezza circa la data d'inizio dell'effettivo utilizzo, l'Ufficio Tributi del Comune procederà all'accertamento mediante controlli, verifiche ed ispezioni, facendo ricorso ad ogni possibile prova documentale;
- b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione o dalla Provincia o altro ente preposto, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali sono assimilate a terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del

Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 Codice Civile.

ART 3 BIS ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nelle categorie abitative, nella quale il possessore avente diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Nel caso in cui un immobile, utilizzato come abitazione principale, sia accatastato in più particelle, perché la normativa catastale, in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dell'aliquota ridotta, nonché delle detrazioni, devono persistere le seguenti condizioni:

a) risultare da annotazione catastale la dicitura: "porzione di u.i.u. unita di fatto a quella del foglio xxx particella xxx sub xxx, rendita attribuita alla porzione di u.i.u ai fini fiscali. Tale situazione dev'essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;

b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti, atte all'utilizzo di più nuclei familiari;

- c) l'immobile dev'essere servito da una unica fornitura elettrica e idrica;
- d) L'agevolazione dev'essere comunicata attraverso dichiarazione IMU.

In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

In base a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Più precisamente sono soggetti passivi d'imposta:

- il proprietario;
- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto di uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- l'enfiteuta;
- il superficiario;
- il locatario nel contratto di locazione finanziaria;
- il concessionario nella concessione di aree demaniali.

Ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del codice civile al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ed è, pertanto unico soggetto passivo dell'imposta municipale propria dal momento del decesso del coniuge.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà indivisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5

SOGGETTI ATTIVI

L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al

comma 8 del d.l. 201/2011, l'aliquota di base di cui al comma 6 del d.l. 201/2011.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Art. 6

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti dal comma 3, dell'art. 7 del D. L. 11/07/92 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8/08/92 n. 359, applicando all'ultimo valore contabile i coefficienti di aggiornamento stabiliti, annualmente, con apposito decreto del Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Come specificato dalla Circolare ministeriale del 17 aprile 1998, n. 101/E, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli fissati con apposita delibera dell'Organo Comunale competente da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale. Tale valore potrà essere modificato periodicamente con deliberazione dell'Organo competente.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che

reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Per i **terreni agricoli** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Si considerano imprenditori agricoli professionali i soggetti di cui all'art 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Le aree edificabili su cui i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali (IAP) esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali sono soggette a tassazione come terreno agricolo, fintanto che su tali terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione dell'Ente, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e cioè al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e cioè, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Art 8

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 23/2011:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati a compiti esclusivamente istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E\1 a E\9, riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, ivi comprese le tombe di famiglia, i colombari e i sepolcri. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/9/73 n. 601, e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Sono esenti dall'imposta inoltre i redditi catastali dei terreni, parchi e

giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e nelle modalità di cui all'art. 34 e segg. del D. P. R. 22\12\96, n. 917;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'esenzione anzidetta si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art 9

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

La detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della

casa coniugale nonché, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART 9 BIS RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

Ai sensi dell'art 13, comma 3, del D.L. 6/12/2011, n. 201 (convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti (acqua, gas, energia elettrica, fognatura ecc.).

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge 445/2000, integrata da adeguata documentazione fotografica.

La dichiarazione sostitutiva, in ordine alla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, ha efficacia a partire dalla data di presentazione al protocollo comunale.

Art 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'art 52 del D.Lgs 446/97, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 del D. Lgs 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote

di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

E' riconosciuto il trasferimento da altro ente, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata ad altro Comune, per immobili ubicati in questo Comune.

E' fatto obbligo al contribuente di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3 bis, del d.lgs n. 463/1997 (modello unico informatico);

b) presenza di riduzioni d'imposta;

Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o entro altro termine previsto dalla vigente normativa.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le stesse si sono verificate.

Art 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art 12

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzioni di spese e diritti.

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d. lgs 218/97.

Art 13

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'art. 12, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art 14

RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le somme liquidate dal comune possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili per cause imputabili all'Ente e non riconducibili ad istanze presentate dai soggetti passivi. Qualora il soggetto passivo presenti, per propri motivi, istanza di rinuncia all'edificabilità e questa venga accolta ed approvata dall'Ente, non viene riconosciuto il diritto al rimborso dei versamenti effettuati.

La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, a condizione che:

- il vincolo di inedificabilità perduri da almeno tre anni;
- non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- da parte del soggetto passivo non sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e pertanto il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Non si dà luogo al rimborso quando la somma annua da rimborsare, comprensiva di interessi non

supera € 10,33.

E' riconosciuta, su istanza della parte, la restituzione ad altro ente, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune, per immobili ubicati in altro comune.

Art. 15

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal pagamento qualora l'importo da versare relativo ad un singolo anno d'imposta, sia inferiore a € 8,00.

Laddove l'importo risulti inferiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 16

SANZIONI ED INTERESSI

A norma di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. 473/97 alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare, le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità alle seguenti norme:

- a) Decreti Legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 e s.m.i.;
- b) Art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23 e s.m.i.;
- c) Art. 13 del D.L. 06.12.11, n. 201 convertito con la Legge 22.12.11, n. 214 e s.m.i.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 17

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Il funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non

oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

Nel caso di ricorsi avverso l'attribuzione di rendite catastali, pendenti presso le Commissioni Tributarie e/o l'Agenzia del Territorio di Vicenza, su richiesta del contribuente, il funzionario responsabile del tributo potrà, fino alla definizione del ricorso, disporre la temporanea sospensione dei versamenti dovuti a seguito dell'emissione di atti di accertamenti generati dall'applicazione delle rendite catastali oggetto di ricorso.

Il funzionario responsabile può disporre la sospensione dei pagamenti di atti di accertamento emessi per il recupero dell'imposta dovuta per aree edificabili di cui il contribuente ha ufficialmente chiesto lo stralcio.

Art. 19

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie all'ufficio per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

Art. 21

PUBBLICITA'

La delibera consiliare di adozione e il regolamento vengono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Le aliquote d'imposta, il Regolamento e la tabella contenente i valori minimi delle aree edificabili vengono pubblicati sul sito web comunale.

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2012.